N. *18832* di repertorio n. *7332* di raccolta

ATTO DI COSTITUZIONE DELLA

"FONDAZIONE PORTOGRUARO CAMPUS"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasei, il giorno ventinove del mese di marzo

(29.3.2006)

In Portogruaro, nei locali della sede municipale, Piazza della Repubblica n. 1.

Avanti a me dottor PAOLO PASQUALIS, notaio in Portogruaro, iscritto al Collegio Notarile di Venezia, con l'assistenza dei testimoni a me noti ed idonei a mia richiesta

Zamarian Elisa, nata a Portogruaro (Ve) il 13 luglio 1977 e residente a Portogruaro (Ve) in via V. Bachelet n. 1/a,

Piazza Cristina, nata a Motta di Livenza (Tv) il 24 settembre 1977 e residente a Pramaggiore (Ve) Via Comune n. 106

sono presenti

Sandron Roberto, nato a Portogruaro (Ve) il 31 luglio 1950, domiciliato per quest'atto come appresso nella qualità, che interviene ed agisce in nome e per conto del

COMUNE DI PORTOGRUARO

codice fiscale 00271750275,

nella sua veste di responsabile dell'area servizi alla persona e in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. 119 di data 28 novembre 2005 e della determina di data 20 dicembre 2005 n. 1348;

Marson Orioldo, nato a Pravisdomini (Pn) il 30 ottobre 1954, residente a Portogruaro (Ve), Via Seminario n. 34, che interviene nel presente atto in nome e per conto della

"FONDAZIONE COLLEGIO MARCONI"

con sede in Portogruaro (Ve), Via Seminario n. 34, iscritta al registro delle persone giuridiche al n. 441, codice fiscale 83002490270, nella sua qualità di Presidente della stessa ed in forza dei poteri a lui conferiti con delibera del Consiglio di Amministrazione di data 16 settembre 2005.

I costituiti, cittadini italiani, della cui identità personale e qualità io notaio sono certo mi chiedono di ricevere il presente atto.

Premesso che:

- il Comune di Portogruaro e la "Fondazione Collegio Marconi" hanno avviato l'iniziativa rivolta alla costituzione di una fondazione al fine di favorire e promuovere in Portogruaro e nel Veneto Orientale l'organizzazione e lo svolgimento di corsi di studio ai più alti gradi di istruzione, nonché di svolgere attività di formazione specifica e collaterale ai suddetti corsi di studio e di realizzare progetti di ricerca scientifica che prevedano anche la cooperazione, nazionale o internazionale, con università, istituzioni di ricerca, fondazioni o associazioni ed altri soggetti pubblici o privati;

- per la realizzazione di tale iniziativa il Comune di Portogruaro e la "Fondazione Collegio Marconi" si sono dichiarati

disposti ad intervenire quali fondatori dell'ente istituendo, mettendo a disposizione un apporto del valore di euro 40.000 (quarantamila) ciascuno;

- si è quindi proceduto alla stesura dello statuto destinato a regolare il funzionamento della istituenda nuova fondazione.

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante del presente atto, le parti dispongono quanto segue.

Art. 1)

Il Comune di Portogruaro e la "Fondazione Collegio Marconi" dichiarano di istituire con il presente atto la fondazione denominata

"FONDAZIONE PORTOGRUARO CAMPUS"

con sede in Portogruaro (Ve), Via Seminario n. 34/a.

Art. 2)

La "FONDAZIONE PORTOGRUARO CAMPUS" è persona giuridica privata senza scopo di lucro.

Gli enti fondatori esercitano nei confronti della fondazione le funzioni di indirizzo e di riscontro sull'effettiva coerenza dell'attività svolta dalla fondazione agli scopi statutari.

La fondazione persegue i propri scopi con patrimonio ed entrate adeguate e con tutte le modalità consentite dalla propria natura giuridica ed opera nel rispetto di principi di economicità della gestione.

Non è ammessa sotto qualsiasi forma la distribuzione di utili.

Eventuali proventi, rendite o altri utili derivanti dallo

svolgimento delle attività previste dallo statuto sono utilizzati interamente per perseguire gli scopi della fondazione.

La fondazione può svolgere una o più delle seguenti tipologie di attività:

a) l'acquisizione di beni e servizi alle migliori condizioni di mercato;

b) lo svolgimento di attività strumentali e di supporto della didattica e/o della formazione presso il polo universitario di Portogruaro, con specifico riguardo:

1) alla promozione e sostegno finanziario alle attività didattiche e/o formative svolte presso il polo universitario di Portogruaro;

2) alla promozione e allo svolgimento di attività integrative e sussidiarie alla didattica e/o formazione;

3) alla realizzazione di servizi e di iniziative diretti a favorire le condizioni di studio presso il polo universitario di Portogruaro;

4) alla promozione e supporto delle attività di progettazione, formazione e di cooperazione culturale con istituzioni locali, nazionali, comunitarie ed internazionali;

5) alla realizzazione e gestione di strutture edilizie e di altre strutture di servizio strumentali e di supporto all'attività del polo universitario di Portogruaro;

6) al supporto all'organizzazione di master, di stages e di altre attività formative, nonché ad iniziative di formazione a

distanza.

Per il perseguimento delle finalità suddette, la fondazione può, fra l'altro:

a) promuovere la raccolta di fondi privati e pubblici e la richiesta di contributi pubblici e privati locali, nazionali, europei e internazionali da destinare agli scopi della fondazione;

b) stipulare contratti, convenzioni, accordi o intese con soggetti pubblici o privati;

c) amministrare e gestire i beni di cui abbia la proprietà o il possesso, nonché le strutture edilizie delle quali le sia stata affidata la gestione;

d) sostenere lo svolgimento di attività di formazione anche attraverso la gestione operativa di strutture degli enti fondatori;

e) promuovere la costituzione o partecipare a enti, consorzi, associazioni o fondazioni che condividono le medesime finalità, in Italia e all'estero, comprese società di capitali strumentali a dette strutture;

f) promuovere e partecipare ad iniziative di ricerca scientifica anche congiunte con enti ed istituti locali, nazionali, comunitari ed internazionali, con amministrazioni ed organismi internazionali e, in genere, con operatori economico e sociali, pubblici o privati;

g) promuovere seminari, conferenze e convegni anche con altre

istituzioni e organizzazioni nazionali ed internazionali o partecipare ad analoghe iniziative promosse da altri soggetti.

Art. 3)

Il patrimonio della fondazione è costituito dalla somma di euro 80.000 (ottantamila) apportato come segue:

- Comune di Portogruaro quota del fondo di dotazione di euro 40.000 (quarantamila), di cui euro 4.948,40 (quattromilanovecentoquarantotto virgola quaranta) apportati in denaro mediante versamento n. 53561 matr. di data 20 dicembre 2005 presso la Cassa di Risparmio di Venezia - filiale di Portogruaro ed euro 35.051,60 (trentacinquemila cinquantuno virgola sessanta) apportati mediante conferimento dell'intera propria quota di partecipazione nella società "PORTOGRUARO CAMPUS s.r.l." con sede in Portogruaro (Ve) Via Seminario n. 34/a, capitale sociale di euro 104.937,60 i.v., iscritta al Registro delle imprese di Venezia,

codice fiscale 02782040279, come risulta dalla valutazione di cui alla perizia di stima, redatta dal dott. Gabriele Giambruno e asseverata con giuramento avanti al Tribunale Civile e Penale di Venezia, sezione distaccata di San Donà di Piave in data 16 dicembre 2005 n. 4616 cron., che in originale si allega al presente atto sotto la lettera "A" unitamente a relazione di aggiornamento dello stesso perito di data 27 marzo 2006, asseverata avanti al medesimo tribunale, dispensandomi espressamente le parti dal darne lettura;

- Fondazione "Collegio Marconi" quota del fondo di dotazione di euro 40.000 (quarantamila) di cui euro 4.948,40 (quattromilanovecentoquarantotto virgola quaranta) apportati in denaro mediante versamento n. 49770 di data 10 gennaio 2006 presso la Cassa di Risparmio di Venezia - filiale di Portogruaro ed euro 35.051,60 (trentacinquemila cinquantuno virgola sessanta) apportati mediante conferimento dell'intera propria quota di partecipazione nella società "PORTOGRUARO CAMPUS s.r.l." di cui sopra, come risulta dalla relativa perizia di stima allegato "A"e relativo aggiornamento.

Art. 4)

Tutto quanto attiene al funzionamento della fondazione e dei suoi organi viene regolato secondo il testo di statuto che, previa lettura da me datane alle parti presenti i testi, viene allegato al presente atto sotto la lettera "B" a formarne parte integrante e sostanziale, approvato in ogni suo punto.

Art. 5)

Vengono nominati a comporre il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei Revisori della fondazione i signori di cui all'allegato "C" del quale dò lettura in presenza dei testi.

Art. 6)

Viene espressamente delegato il signor Aldo Maganza al compimento di ogni adempimento e formalità necessaria e opportuna al fine di ottenere il riconoscimento della istituita fondazione, con facoltà di apportare al presente atto costitutivo

ed allegato statuto quelle modifiche o integrazioni che fossero richieste dalle competenti autorità.

Art. 7)

Ai fini della registrazione del presente atto si chiede l'applicazione dell'art. 3 del D. Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346 e successive modificazioni, trattandosi di trasferimento a favore di fondazione in attesa di riconoscimento, disposto a scopo esclusivo di assistenza, studio, ricerca scientifica, educazione, istruzione e altre finalità di pubblica utilità.

Richiesto io notaio ho ricevuto quest'atto del quale, alla presenza dei testimoni, ho dato lettura alle parti che lo approvano e con i testimoni e con me lo sottoscrivono.

Dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato di mia mano, consta di due fogli a libro per quattro intere pagine e della quinta fin qui

FIRMATO: SANDRON ROBERTO, MARSON ORIOLDO, ZAMARIAN ELISA, PIAZZA CRISTINA, dr. PAOLO PASQUALIS, Notaio (L.S.)

ALLEGATO « B »
al n. 18832 rep. e n. 7332 racc.

STATUTO DELLA FONDAZIONE "PORTOGRUARO CAMPUS"

1. Finalità della fondazione.

Gli enti fondatori, al fine di favorire e promuovere in Portogruaro (VE) e nel Veneto Orientale l'organizzazione e lo svolgimento di corsi di studio ai più alti gradi di istruzione, nonché di svolgere attività di formazione specifica e collaterale ai suddetti corsi di studio e di realizzare progetti di ricerca scientifica che prevedano anche la cooperazione, nazionale o internazionale, con Università, Istituzioni di ricerca, Fondazioni o Associazioni ed altri soggetti pubblici o privati, costituiscono la fondazione di diritto privato "Fondazione Portogruaro Campus", disciplinata dal codice civile, dalle relative disposizioni di attuazione e dalla normativa speciale in materia di fondazioni.

2. Sede e durata della fondazione.

La "Fondazione Portogruaro Campus" ha sede in Portogruaro (VE), via Seminario n. 34/a.

La fondazione è costituita a tempo indeterminato.

3. Scopi della fondazione.

La "Fondazione Portogruaro Campus" è persona giuridica privata senza scopo di lucro.

Gli enti fondatori esercitano nei confronti della fondazione le funzioni di indirizzo e di riscontro sull'effettiva coerenza dell'attività svolta dalla fondazione agli scopi statutari.

La fondazione persegue i propri scopi con patrimonio ed entrate adeguate e con tutte le modalità consentite dalla propria natura giuridica ed opera nel rispetto di principi di economicità della gestione.

Non e' ammessa sotto qualsiasi forma la distribuzione di utili. Eventuali proventi, rendite o altri utili derivanti dallo svolgimento delle attività previste dal presente statuto sono utilizzati interamente per perseguire gli scopi della fondazione.

4. Attività della fondazione.

La fondazione può svolgere una o più delle seguenti tipologie di attività:

a) l'acquisizione di beni e servizi alle migliori condizioni di mercato;

b) lo svolgimento di attività strumentali e di supporto della didattica e/o della formazione presso il polo universitario di Portogruaro, con specifico riguardo:

   1) alla promozione e sostegno finanziario alle attività didattiche e/o formative svolte presso il polo universitario di Portogruaro;

   2) alla promozione e allo svolgimento di attività integrative e sussidiarie alla didattica e/o formazione;

   3) alla realizzazione di servizi e di iniziative diretti a favorire le condizioni di studio presso il polo universitario di Portogruaro;

   4) alla promozione e supporto delle attività di progettazione, formazione e di cooperazione culturale con istituzioni locali, nazionali, comunitarie ed internazionali;

   5) alla realizzazione e gestione di strutture edilizie e di altre strutture di servizio strumentali e di supporto all'attività del polo universitario di Portogruaro;

   6) al supporto all'organizzazione di master, di stages e di altre attività formative, nonché ad iniziative di formazione a distanza.

Per il perseguimento delle finalità suddette, la fondazione può, fra l'altro:

a) promuovere la raccolta di fondi privati e pubblici e la richiesta di contributi pubblici e privati locali, nazionali, europei e internazionali da destinare agli scopi della fondazione;

b) stipulare contratti, convenzioni, accordi o intese con soggetti pubblici o privati;

c) amministrare e gestire i beni di cui abbia la proprietà o il possesso, nonché le strutture edilizie delle quali le sia stata affidata la gestione;

d) sostenere lo svolgimento di attività di formazione anche attraverso la gestione operativa di strutture degli enti fondatori;

e) promuovere la costituzione o partecipare a enti, consorzi, associazioni o fondazioni che condividono le medesime finalità, in Italia e all'estero, comprese società di capitali strumentali a dette strutture;

f) promuovere e partecipare ad iniziative di ricerca scientifica anche congiunte con enti ed istituti locali, nazionali, comunitari ed internazionali, con amministrazioni ed organismi internazionali e, in genere, con operatori economico e sociali, pubblici o privati;

g) promuovere seminari, conferenze e convegni anche con altre istituzioni e organizzazioni nazionali ed internazionali o partecipare ad analoghe iniziative promosse da altri soggetti.

5. Partecipazione alle attività della fondazione.

La fondazione agevola la partecipazione alla propria attività di enti e amministrazioni pubbliche e di soggetti privati, sviluppando ed incrementando la necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali funzionali al raggiungimento dei propri fini.

6. Patrimonio della fondazione.

Il patrimonio della fondazione e' costituito:

a) dalla dotazione iniziale in denaro, beni mobili, partecipazioni e/o beni immobili conferita dai fondatori all'atto della costituzione, di ammontare non inferiore ad euro 80.000,00.=;

b) dal denaro e dai beni mobili, partecipazioni e beni immobili che perverranno alla fondazione a qualsiasi titolo, nonché da contributi,

donazioni e lasciti di persone fisiche e giuridiche pubbliche e private, la cui accettazione sia deliberata dal consiglio di amministrazione della fondazione e che il consiglio stesso deliberi di imputare a patrimonio;

c) dai proventi delle attività proprie che il consiglio di amministrazione deliberi di destinare ad incremento del patrimonio;

d) dagli utili, derivanti dalle contribuzioni di cui al successivo articolo 7, che il consiglio di amministrazione deliberi di imputare a patrimonio;

e) dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione.

Per l'adempimento dei propri compiti di gestione la fondazione dispone:

a) di ogni eventuale provento, contributo, donazione o lascito destinato all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinato all'incremento del patrimonio;

b) dei redditi provenienti dalla gestione del patrimonio;

c) dei corrispettivi per le prestazioni rese.

I contributi di cui alla lettera a) del comma precedente erogati dalla Regione Veneto, da Enti locali e da Istituzioni Universitarie sono determinabili, al momento della costituzione della Fondazione, nell'ammontare complessivo annuo di euro 685.000,00.=.

7. Enti fondatori e soggetti sostenitori.

Sono enti "fondatori" il Comune di Portogruaro e la Fondazione Collegio Marconi, in conformità alle deliberazioni dei relativi organi istituzionali richiamate nell'atto di fondazione che hanno autorizzato gli enti medesimi alla sottoscrizione dell'atto stesso, i quali hanno contribuito al fondo di dotazione iniziale della fondazione

mediante contributi in denaro, in attività, partecipazioni o in beni materiali e/o immateriali.
Sono soggetti "sostenitori" della fondazione, previo gradimento del consiglio di amministrazione della stessa, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private e gli enti che, condividendo le finalità della fondazione, contribuiscono alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro annuali o pluriennali, ovvero con attività o con l'attribuzione di beni materiali e/o immateriali e/o diritti, in misura non inferiore a quella all'uopo stabilita dal consiglio di amministrazione della fondazione.

8. Organi della fondazione.

Sono organi della fondazione:

a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) l'assemblea degli enti fondatori e dei sostenitori;
d) il collegio dei revisori dei conti;
e) il comitato scientifico.

La durata degli organi elettivi della fondazione è stabilita in quattro anni ed i relativi componenti sono rieleggibili.
Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità per l'assunzione delle cariche negli organi della fondazione sono costituite dallo stato di interdizione, inabilitazione, di fallimento e di condanna a pene che importino interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o incapacità ad esercitare uffici direttivi, di impiegato civile dello Stato, di agente di cambio e di parlamentare, fatte salve le disposizioni inderogabili di legge.
Le cause di ineleggibilità e di decadenza dei revisori dei conti sono quelle stabilite dall'art. 2399 del codice civile.

9. Presidente della fondazione.

Il presidente ha la legale rappresentanza della fondazione.

Il presidente convoca e presiede il consiglio di amministrazione, l'assemblea degli enti fondatori e dei sostenitori e il comitato scientifico, esercita il controllo generale sulle attività della fondazione e cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e dell'assemblea degli enti fondatori e dei sostenitori.

Il presidente della fondazione è nominato dall'ente fondatore Comune di Portogruaro tra figure di particolare prestigio e competenza professionale negli ambiti di attività della fondazione.

10. Consiglio di amministrazione della fondazione.

La fondazione è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero dispari di componenti compresi tra un minimo di cinque ed un massimo di sette, compreso il presidente, da determinare all'atto della nomina e per tutta la durata in carica, fermo restando che, in ogni caso, quattro quinti dei componenti del consiglio di amministrazione, con arrotondamento all'unità superiore, sono nominati, in proporzioni uguali tra loro, dall'ente fondatore Comune di Portogruaro e dall'ente fondatore "Fondazione Collegio Marconi".

Il restante componente del consiglio di amministrazione è nominato di comune accordo dagli enti fondatori Comune di Portogruaro e "Fondazione Collegio Marconi", nell'ambito di nominativi di gradimento dei soggetti sostenitori, qualora presenti. Nel caso in cui i soggetti sostenitori non esprimano alcun nominativo in riscontro alla richiesta degli enti fondatori, il restante componente del consiglio di amministrazione sarà comunque nominato, di comune accordo tra gli enti fondatori suddetti.

In considerazione di quanto sopra, il numero di consiglieri verrà commisurato dagli enti fondatori ai compiti della fondazione ed alle dimensioni assunte dalle attività svolte e da svolgere.

La nomina degli amministratori avverrà da parte degli enti fondatori nell'atto di fondazione oppure, successivamente, nel corso di riunione appositamente convocata dal presidente della fondazione con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento dell'avviso di convocazione almeno otto giorni prima della riunione, alla quale verranno ammessi come osservatori anche i soggetti sostenitori e nel corso della quale verranno comunicate e formalizzate le nomine di spettanza dei diversi enti secondo quanto sopra esposto. In tale occasione potranno altresì essere determinati, se del caso, i gettoni di presenza da attribuire ai consiglieri di amministrazione per la durata in carica. Agli amministratori può essere anche riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del loro ufficio.

Il consiglio di amministrazione è presieduto dal presidente della fondazione.

Il consiglio di amministrazione attribuisce ad uno dei consiglieri di amministrazione nominati dall'ente fondatore "Fondazione Collegio Marconi" procura speciale, con obbligo di rendiconto periodico almeno semestrale, per lo svolgimento degli atti di ordinaria amministrazione della fondazione, nonché per la cura dei rapporti con i terzi interessati alle attività della fondazione e delle attività promozionali. Il consigliere di amministrazione investito della suddetta procura sottoporrà annualmente al consiglio di amministrazione della fondazione, per l'approvazione, anche gli indirizzi di gestione ed il programma degli interventi da realizzare, con le relative previsioni economiche e finanziarie. Il compenso al consigliere di amministrazione investito della suddetta procura, per le specifiche funzioni da esso svolte, verrà determinato con deliberazione del consiglio di amministrazione.

11. Poteri del consiglio di amministrazione e norme di funzionamento.

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della fondazione, salvo quanto previsto dal successivo art. 15.

Il consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione fatta dal presidente con avviso da inviare, anche a mezzo telefax o posta elettronica, ai consiglieri di amministrazione ed ai revisori almeno tre giorni prima della riunione.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica. Esso delibera a maggioranza assoluta dei consiglieri di amministrazione presenti, fatta eccezione per le deliberazioni concernenti le modificazioni del presente statuto, l'approvazione dei regolamenti di funzionamento dell'assemblea degli enti fondatori e dei sostenitori da sottoporre all'esame e all'approvazione della medesima, la stipulazione di convenzioni con le Università e gli enti fondatori e l'assunzione di finanziamenti, per le quali è richiesta l'unanimità dei consensi dei consiglieri di amministrazione presenti.

12. Assemblea degli enti fondatori e dei sostenitori.

Apposita assemblea degli enti fondatori e dei soggetti sostenitori verrà convocata, almeno annualmente, a cura del presidente della fondazione, che la presiede, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento dell'avviso di convocazione almeno otto giorni prima della riunione, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio ai sensi del successivo art. 16, allo scopo di:

- illustrare agli enti fondatori ed ai sostenitori congiuntamente riuniti i contenuti del bilancio di esercizio della fondazione;

- illustrare agli enti fondatori ed ai sostenitori congiuntamente riuniti le linee guida della fondazione, il loro aggiornamento annuale, il piano pluriennale ed il piano annuale delle attività, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 15, al fine di trarne indicazioni ed osservazioni che possono essere recepite dal consiglio di amministrazione, qualora ritenuto opportuno, anche mediante appositi provvedimenti di variazione ai documenti di programmazione sopra richiamati che indichino la copertura delle eventuali maggiori spese;
- illustrare agli enti fondatori ed ai sostenitori congiuntamente riuniti il bilancio sociale della fondazione, qualora predisposto dal consiglio di amministrazione;
- acquisire indicazioni, pareri consultivi non vincolanti, proposte ed osservazioni in merito a questioni ed argomenti attinenti alla gestione delle attività della fondazione, ai programmi ed agli obiettivi della stessa che il consiglio di amministrazione ritenga opportuno sottoporre all'attenzione degli enti fondatori e dei sostenitori congiuntamente riuniti.

Le regole per la valida costituzione e per il funzionamento dell'Assemblea sono disciplinate in apposito regolamento predisposto dal consiglio di amministrazione della fondazione, approvato dagli enti fondatori e dai soggetti sostenitori nella loro prima riunione assembleare e che potrà essere successivamente modificato con la medesima procedura.

L'Assemblea potrà riunirsi, sempre su convocazione del presidente della fondazione, anche quale momento di confronto e di analisi in cui si incontrano tutte le componenti della fondazione. In tal caso, alle riunioni assembleari possono intervenire, oltre agli enti fondatori ed ai

soggetti sostenitori e agli amministratori e revisori della fondazione, anche eventuali osservatori esterni, istituzioni o enti, persone fisiche e giuridiche pubbliche o private che ne facciano richiesta al presidente della fondazione o che siano da questi invitate, anche su richiesta degli enti fondatori o di soggetti sostenitori.

13. Comitato scientifico della fondazione.

Il comitato scientifico e' organo consultivo del consiglio di amministrazione della fondazione.

Il comitato è composto da tre a cinque componenti, a scelta del Consiglio di Amministrazione, ed e' convocato e presieduto dal presidente della fondazione, che ne è membro di diritto.

Gli altri componenti sono nominati dal consiglio di amministrazione della fondazione scegliendoli tra esperti negli ambiti di attività della fondazione, estranei al Consiglio di Amministrazione.

Ad ogni rinnovo del consiglio di amministrazione si provvede anche alla nomina, ai sensi del presente articolo, del comitato scientifico.

Il comitato scientifico svolge attività consultiva del consiglio di amministrazione relativamente alle iniziative didattiche, formative e di ricerca della fondazione, nonché alle pubblicazioni che la fondazione intende curare.

14. Collegio dei revisori dei conti della fondazione.

Il collegio dei revisori dei conti e' composto da tre membri effettivi, è organo di controllo della fondazione e svolge le funzioni previste dal codice civile per il collegio sindacale, compreso il controllo contabile di cui all'art. 2409 ter del codice civile. I revisori durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Il presidente e' designato dall'ente fondatore Comune di Portogruaro fra soggetti in possesso del requisito dell'iscrizione nel registro dei revisori contabili.

Gli altri due revisori, in possesso dell'iscrizione nel registro dei revisori contabili, sono designati dall'ente fondatore "Fondazione Collegio Marconi".
Di comune accordo tra gli enti fondatori Comune di Portogruaro e "Fondazione Collegio Marconi" vengono altresì nominati due componenti supplenti al fine di assicurare il normale funzionamento dell'organo.
La nomina dei revisori avviene in occasione della nomina dei consiglieri di amministrazione della fondazione con determinazione dei loro compensi per la durata in carica.

15. Programmazione delle attività della fondazione.

Il consiglio di amministrazione definisce le linee guida dell'attività della fondazione per tutta la durata in carica e le comunica agli enti fondatori e, ai sensi del presente statuto, all'assemblea degli enti fondatori e dei soggetti sostenitori. Le linee guida sono aggiornate di anno in anno con conseguente rimodulazione delle risorse previste ovvero, qualora siano individuate nuove o maggiori spese, con il reperimento di risorse aggiuntive.
Gli enti fondatori Comune di Portogruaro e "Fondazione Collegio Marconi" esprimono il loro parere preventivo, obbligatorio ma non vincolante, con proprie deliberazioni e su proposta del consiglio di amministrazione della fondazione, in merito al piano pluriennale delle attività della fondazione, nonché in merito al piano di attività annuale, elaborati dal consiglio stesso.
L'elaborazione del piano pluriennale di attività deve comunque essere conforme alle linee guida determinate ai sensi del comma 1 del presente articolo.
I rapporti tra gli enti fondatori Comune di Portogruaro e "Fondazione Collegio Marconi" e la fondazione, per le prestazioni di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, contribuzione e supporto, promozione delle attività rientranti

negli scopi statutari, sono regolati da specifiche convenzioni.

In caso di grave inadempimento alle suindicate convenzioni gli enti fondatori Comune di Portogruaro e "Fondazione Collegio Marconi", previa consultazione, possono procedere alla revoca ed alla contestuale sostituzione dei componenti il consiglio di amministrazione dagli stessi designati, fatti salvi i controlli di legge sull'attività della fondazione.

16. Contabilità della fondazione.

La fondazione deve tenere i libri e le altre scritture contabili prescritti dall'articolo 2214 del codice civile e dalle vigenti disposizioni.

Il bilancio di esercizio e' redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili, ed e' approvato dal consiglio di amministrazione nei termini previsti per le società per azioni.

Entro trenta giorni dall'approvazione, una copia del bilancio deve essere, a cura degli amministratori, trasmessa agli enti fondatori e ai soggetti sostenitori.

17. Rapporti di lavoro della fondazione.

I rapporti di lavoro instaurati dalla fondazione sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile e dalle vigenti leggi sui rapporti di lavoro e di volontariato e sono costituiti e regolati contrattualmente.

18. Scioglimento e liquidazione della fondazione.

La fondazione è sciolta e posta in liquidazione nei casi previsti dal codice civile e dalla normativa speciale per le fondazioni riconosciute.

Per l'esecuzione della liquidazione gli enti fondatori nominano di comune accordo uno o più liquidatori.

I beni che residuano dopo l'esecuzione della liquidazione sono devoluti, sentiti gli enti

fondatori, a sostegno delle attività di fondazioni che perseguono fini analoghi o di pubblica utilità.

19. Vigilanza sulla fondazione.

Fatto salvo quanto previsto dal codice civile in materia, gli enti fondatori, seguendo i criteri di rappresentatività previsti dal presente statuto, provvedono alla nomina e alla sostituzione degli amministratori quando le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possono attuarsi ovvero quando, per qualsiasi motivo, vengano a cessare uno o più consiglieri di amministrazione. La cessazione degli consiglieri di amministrazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione è ricostituito.

Gli enti fondatori promuovono l'annullamento, da parte dell'autorità competente, delle deliberazioni contrarie all'atto di fondazione e allo statuto, nonché a norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume.

20. Albo d'oro.

Possono essere iscritti nell'Albo d'oro della fondazione le persone o gli enti ai quali il consiglio di amministrazione della fondazione attribuisce tale qualità in considerazione del versamento di particolari contribuzioni ovvero, anche senza il versamento di cui sopra, in considerazione del fatto che per qualità, titoli o attività essi possano dare alla fondazione uno speciale contributo di opere o prestigio.

21. Norma di rinvio.

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme del Codice Civile e delle leggi speciali in materia di fondazioni.